



INFORMAZIONI & SCADENZE

www.ascombassano.it • info@ascom.bassano.vi.it

numero 8 del 27 Settembre 2010

“POKER SPORTIVO” o “TEXAS HOLD’EM” FACCIAMO UN PO’ DI CHIAREZZA

Sono sempre più numerose le richieste di informazioni che pervengono in Associazione sulla possibilità di organizzare, anche all’interno di pubblici esercizi, dei tornei di carte e più precisamente di poker nella variante comunemente conosciuta come “texas hold’em” o “poker sportivo”.

Sulla questione occorre fare un po’ di chiarezza anche e soprattutto per evitare che taluni esercenti possano incappare in infrazioni particolarmente pesanti visti i risvolti penali connessi alle violazioni delle norme che vietano il gioco d’azzardo.

Il nostro ordinamento infatti, ai sensi dell’art. 718 e ss del codice penale, vieta nella maniera più assoluta lo svolgimento e l’organizzazione di giochi d’azzardo, specialmente all’interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Secondo una giurisprudenza più che consolidata, il poker è considerato gioco d’azzardo.

Questo non solo per motivi etici o di tutela del risparmio dei cittadini, ma in particolar modo per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, visto che il gioco d’azzardo si presta facilmente a creare le condizioni favorevoli per attività di tipo criminale. Risparmiamo ogni commento su come questa disposizione appaia quanto mai contraddittoria rispetto all’atteggiamento tenuto dallo Stato che continuamente va ad incentivare la diffusione di giochi che sostanzialmente si basano su meccanismi aleatori simili a quelli del poker (Gratta e Vinci, gioco a distanza, scommesse, VLT, ecc.).

Un comma dell’ormai celebre decreto Bersani-Visco del 2006, peraltro inserito nell’articolo che introduce nuove disposizioni per il contrasto del gioco illegale, ha però favorito il proliferare di alcune interpretazioni atte ad equiparare i tornei di “poker sportivo” dal vivo (intorno al tavolo verde, per capirci) tra i giochi di abilità e come tali legittimi.

Da qui in avanti si è assistito ad un continuo susseguirsi di circolari, interpretazioni, provvedimenti che hanno poi avuto il loro epilogo con la Sentenza del Consiglio di Stato, opportunamente interpellato dal Ministero, n. 3237 del 2008.

La Sentenza lascia pochi spazi all’interpretazione laddove, in prima battuta, chiarisce come il decreto Bersani-Visco non sia assolutamente intervenuto per disciplinare il gioco del poker dal

vivo visto che l'ambito della norma è solo limitato alla materia dei giochi a distanza (quelli via internet) e successivamente evidenziando l'assoluta assenza di criteri o disposizioni di legge utili ad identificare i presupposti del gioco d'azzardo.

L'anno scorso è quindi nuovamente intervenuto il Ministero che, con riferimento alla Legge Comunitaria 2009, ha ribadito come l'organizzazione di tornei di "poker sportivo" possa essere consentita solo previa autorizzazione dell'AAMS e comunque solo dopo la promulgazione di idoneo regolamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, tutt'ora mancante.

Pare quindi chiaro come oggi, nelle more della definizione delle procedure sopra citate, ogni forma di gioco d'abilità, ivi compreso il "Texas hold'em", ove sia richiesta una quota di partecipazione ovvero la corresponsione ai vincitori di una ricompensa di qualsiasi natura, sia da considerarsi illecita.

Tale interpretazione trova conferma nella recente sentenza del TAR del Lazio dello scorso agosto che ha appunto respinto il ricorso presentato sulla questione da talune Associazioni contro il Ministero dell'Interno e la Questura.

REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE INDICAZIONI DALLA REGIONE VENETO

La Delibera della Giunta Regionale n. 2019 del 3 agosto 2010 ha fornito alcune indicazioni per la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo di recepimento della "Direttiva Servizi" inerenti l'individuazione dei requisiti professionali necessari per poter gestire un'attività di somministrazione e/o di vendita di alimenti e bevande (Bar, ristoranti, negozi di generi alimentari, ecc.).

La prima grande innovazione apportata con il Decreto è stata anzitutto quella di unificare e quindi equiparare i requisiti per il commercio del settore alimentare a quelli per la somministrazione di bevande e viceversa, rendendo pertanto compatibili i due differenti regimi.

I requisiti professionali ora previsti si maturano quindi attraverso una delle seguenti modalità:

- 1) Frequentazione dell'apposito corso (120 ore)
- 2) Possesso di un diploma o di una laurea attinente al commercio, preparazione o somministrazione di alimenti
- 3) Esperienza professionale maturata per almeno 2 anni nel quinquennio precedente in attività del settore alimentare o della somministrazione

Relativamente a questi tre punti, precisiamo che:

- Per quanto attiene al punto 1): il corso professionale abilitante è attualmente rimasto pressoché uguale a quello previsto in precedenza, con la possibilità quindi di frequentare il percorso agevolato (42 ore) per le persone laureate o comunque in possesso di qualifica professionale



di settore almeno biennale (ad es. qualifica scuola alberghiera);

- Per quanto attiene al punto 2): in via transitoria e fino all'individuazione da parte dello Stato dei titoli di studio con valore abilitante, la Regione conferma l'elenco già fornito ed integrato in precedenza (eventualmente a disposizione presso i nostri uffici);
- Per quanto attiene al punto 3): si evidenzia come i 2 anni di pratica nell'ultimo quinquennio, anche non continuativi, debbano essere maturati in qualità di collaboratore familiare, socio o dipendente qualificato. Questa disposizione, apparentemente molto semplice, è in realtà di difficile verifica specie nei casi in cui l'interessato ha lavorato con contratti del tipo "lavoro a chiamata", part-time e simili, stanti le difficoltà che si riscontrano nel conteggio temporale. Resta in ogni caso chiaro come, a puro titolo esemplificativo, l'aver lavorato per 2 anni al banco di una macelleria oggi costituisca requisito abilitante anche per poter attivare un bar.

Da ultimo è sicuramente da apprezzare lo sforzo della Regione nel considerare la vecchia iscrizione al REC, sia per la somministrazione che per le tabelle commerciali comprese tra la I e la VIII, quale requisito valido per la qualifica professionale per entrambi i settori.

LIMITAZIONE ALLA VENDITA E SOMMINISTRAZ. DI ALCOLICI ULTIMI AGGIORNAMENTI

Già per effetto della L.R. 29/2007, nella Regione Veneto da tempo, in tutti gli esercizi commerciali, artigianali di somministrazione ed anche nei circoli privati, è vietata qualsiasi forma di vendita, somministrazione ed anche di consumo sul posto di bevande alcoliche dalle ore 02.00 alle ore 06.00 antimeridiane.

Lo scorso mese di luglio, il parlamento ha emanato una legge, recante "Disposizione in materia di sicurezza stradale", che ha introdotto nuovi obblighi e limiti all'attività di vendita e somministrazione di alcolici.

Se da un lato la cosa non ha destato particolari perplessità, vista la portata comunque più restrittiva della nostra Legge Regionale rispetto a quella Statale (come già richiamato in Veneto il divieto vige dalle 02 alle 06, nelle altre Regioni dalle 03 alle 06), dall'altro invitiamo in particolar modo i pubblici esercizi a far molta attenzione alle norme che scatteranno **dal prossimo 13 novembre**.

Da tale data, tutti i bar, ristoranti, pizzerie che chiuderanno dopo la mezzanotte, dovranno necessariamente dotarsi di un precursore per il test alcolemico da fornire alla clientela che ne dovesse fare richiesta. Gli stessi dovranno inoltre tenere esposti i 2 cartelli (richiedibili alla nostra segreteria) riportanti le previste informative sugli effetti correlati al consumo di bevande alcoliche e superalcoliche.

Con particolare riferimento allo strumento per il rilevamento del tasso alcolemico di cui sopra, il Ministero dell'Interno ha fatto sapere che non è necessario si tratti necessariamente di un etilometro



omologato e che quindi può essere sufficiente anche un precursore chimico monouso; resta inteso che la norma non prevede assolutamente la gratuità della sua fornitura alla clientela.

Da ultimo sottolineiamo come tali dotazioni (etilometro e tabelle) siano già da tempo obbligatorie per gli esercizi di intrattenimento con somministrazione, quali sale da ballo, discoteche, sale giochi, ecc.

USO DEL CONTANTE E DEGLI ASSEGNI CHIARIMENTI DEL MINISTERO

Approfondiamo di seguito una notizia riportata nel numero di Giugno, tra le novità apportate con la manovra correttiva e inerente le limitazioni all'uso del contante e degli assegni previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Il Decreto legge 78/2010 ha infatti modificato le regole per l'utilizzo del denaro contante e degli assegni, introducendo, **a partire dallo scorso 31 maggio**, nuovi e più restrittivi limiti.

Da tale data infatti, i pagamenti in contanti, tra soggetti diversi, non possono essere eseguiti per importi pari o superiori ad € 5.000,00 (fino al 30 maggio tale limite era fissato a 12.500,00 Euro) e tutti i soggetti interessati dagli obblighi antiriciclaggio (ivi compresi gli studi di elaborazione dati, i commercialisti, ecc.) hanno l'obbligo di segnalare al Ministero le violazioni di cui vengano a conoscenza, anche a seguito dell'elaborazione delle scritture contabili.

Discorso simile vale per gli assegni bancari o postali che, come risaputo, possono essere rilasciati senza la clausola di "non trasferibilità", solo dietro richiesta scritta del correntista e previo addebito del bollo di € 1,50 per ogni assegno richiesto.

Resta inteso che, stanti le nuove regole, tali assegni "trasferibili" potranno essere utilizzati solo per pagamenti di importo inferiore ai 5.000,00 €, con l'obbligo di riportare, per tutte le successive girate, il codice fiscale del girante.

Chiaramente, tutti i trasferimenti e i pagamenti eccedenti tale limite dovranno necessariamente essere eseguiti a mezzo assegni bancari -non trasferibili-, bonifici, assegni circolari, ecc.

Le sanzioni previste per chi viola tali norme sono molto pesanti e peraltro sono previste non solo in capo alla persona che effettua il pagamento, ma anche al soggetto che riceve le somme: si va dal 1% al 40% dell'importo trasferito con un minimo di 3.000,00 Euro.

